

Prot. 138/2025

A tutti gli Iscritti

loro sedi

Oggetto: Modifiche regolamentari contributive e previdenziali

Con la presente si porta a conoscenza che in data 27 novembre 2024 è intervenuta l'approvazione da parte dei Ministeri vigilanti della delibera del Comitato dei Delegati n° 5 del 20 giugno 2024 con la quale sono state apportate modifiche al Regolamento sulla Contribuzione e al Regolamento di Previdenza ed Assistenza che, come riportato testualmente sul sito della Cassa Geometri sono "volte, da un lato, a garantire un incremento dei montanti contributivi individuali in vista dell'entrata a pieno regime del sistema contributivo e, dall'altro, ad introdurre maggiori tutele assistenziali."

Sostanzialmente la Delibera (di cui a precedente comunicazione inviata per email agli Iscritti di Asti in data 21/07/2024) approvata anche dai ministeri vigilanti, comporta quanto segue:

Anno	Contributo Soggettivo minimo €.	Contributo Integrativo minimo €.	Aliquota Soggettiva
2025	4'205	1'945	20 %
2026	4'260	1'970	20 %
2027	4'715	2'005	22%

Totale contribuzione minima da versare per l'anno 2025 €. 6'150.

Totale contribuzione minima da versare per l'anno 2026 €. 6'230.

Totale contribuzione minima da versare per l'anno 2027 €. 6'720.

Per quanto attiene al **contributo volontario**, finora con possibilità di versamento di importo con tetto massimo del 10 % del reddito professionale, viene eliminato il limite massimo con la clausola (direi imbarazzante, a testimonianza dello scostamento esistenziale esistente fra chi elabora queste proposte e la vasta platea di Iscritti "ordinari") che la somma del contributo soggettivo obbligatorio e di quello volontario non dovrà superare il reddito limite per l'applicazione dell'aliquota ordinaria del soggettivo (nel 2024 €. 172'750).

Per chi si iscriverà alla Cassa Geometri prima del compimento del 30esimo anno di età, i cosiddetti **neoiscritti**, potranno usufruire delle agevolazioni sui minimi contributivi attualmente in vigore (1/4 della contribuzione per i primi due anni, 1/2 della contribuzione per i rimanenti tre anni) per l'intero quinquennio, anche oltre il compimento dei 30 anni di età. Dopo i 30 anni di età la riduzione sul contributo soggettivo minimo non darà però luogo a contribuzione figurativa a carico della Cassa, restando facoltà dell'interessato di integrare la contribuzione mancante entro cinque anni, senza maggiorazioni ma con applicazione di interessi legali.



In merito alla **retrocessione del contributo integrativo** viene innalzata l'aliquota massima portandola dal 2 % al 3 % e vengono rimodulate le altre a partire dall'anno di iscrizione 1985 (e precedenti) fino al 2010 (e seguenti) secondo la seguente tabella:

Anno iscrizione	Aliquota %	Anno iscrizione	Aliquota %	Anno iscrizione	Aliquota %
1985 e prec.	0,50 (10% del 5%)	1994	1,40	2003	2,30
1986	0,60 (12% del 5%)	1995	1,50	2004	2,40
1987	0,70	1996	1,60	2005	2,50
1988	0,80	1997	1,70	2006	2,60
1989	0,90	1998	1,80	2007	2,70
1990	1,00	1999	1,90	2008	2,80
1991	1,10	2000	2,00	2009	2,90 (58% del 5%)
1992	1,20	2001	2,10	2010 e succ.	3,00 (60% del 5%)
1993	1,30	2002	2,20		

Per esemplificare, un Iscritto nel 1985 contribuente minimo che nel 2027 verserà € 2'005 di contributo integrativo si vedrà retrocedere nel proprio cassetto previdenziale (quindi incrementare il montante contributivo soggettivo personale) la somma di € 2'005 x 10 % = € 200,50; un Iscritto del 1995, con le medesime caratteristiche contributive, vedrà retrocedere nel proprio cassetto previdenziale l'importo di € 2'005 x 30 % = € 601,50; mentre un Iscritto del 2010, anch'esso con le medesime caratteristiche contributive, vedrà retrocedersi l'importo di € 2'005 x 60 % = € 1'203,00.

A un Iscritto del 1985 con volume d'affari corrispondente alla media nazionale di circa € 50'000,00, verrà retrocesso un importo di € 2'500 x 10% = € 250,00; all'Iscriito del 1995 verrà retrocesso un importo di € 2'500 x 30 % = 750,00; all'Iscriito del 2010 verrà retrocesso l'importo di € 2'500 x 60% = € 1'500,00.

La **riduzione in caso di maternità/adozione** prevede l'agevolazione, nell'anno di nascita o adozione di un figlio, per le sole professioniste madri della riduzione del 50 % dei contributi soggettivi e integrativi minimi, con integrazione figurativa del contributo soggettivo. La stessa agevolazione può essere richiesta l'anno successivo senza integrazione figurativa; in quest'ultimo caso il contributo soggettivo versato potrà essere integrato entro cinque con l'aggiunta dei soli interessi legali.

L'**incremento dotazione provvidenze straordinarie** prevede di aumentare il finanziamento delle stesse passando dal 1 % al 2 % delle entrate derivanti dal contributo integrativo.



Il sottoscritto, assieme ad altri cinque Delegati Cassa del Piemonte (Bianconi Alessandro del Collegio del VCO - Mazza Francesco, Meaglia Rodolfo e Rocchia Luisa del Collegio di Torino, Mazzucco Fiorella del Collegio di Vercelli), pur consapevoli della inevitabile necessità di incrementare l'aliquota del contributo soggettivo votammo contro a tale proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, con dichiarazione di voto del seguente tenore ***“gli aumenti di aliquota contributiva, dolorosamente necessari, siano gradualmente poich  devono essere rispettosi oltre che della sostenibilit  dell'Ente anche di quella economica degli Iscritti.***

***Chiediamo una maggiore gradualit  temporale ... Successivamente e solamente se necessario, ogni due anni, venga aumentata gradualmente dell'1% (... 2025 al 19% - 2026 e 2027 al 20% 2028 e 2029 al 21%) per passare a regime, dal 2030, al 22%.***

***Gli attuali contributi “minimi” sia del Soggettivo che dell'Integrativo non debbono pi  subire aumenti se non quelli limitati alla sola inflazione annua.”***

Infine, con comunicazione della Cassa Geometri pervenuta ai Delegati il 20/01/2025, il 15/01/2025 i ministeri vigilanti hanno approvato anche la Delibera n  6 del 20 giugno 2024 riguardante la **Pensione anticipata per le professioniste donne** che prevede un regime agevolato temporaneo (dal 01/01/2025 al 31/12/2035) per le professioniste che raggiungono i requisiti anagrafici (60 anni di et ) e contributivi (40 anni di regolare contribuzione) di accedere alla pensione anticipata con una riduzione della percentuale di abbattimento dal 1 % (per gli uomini) allo 0,5 % per ogni mese di anticipo rispetto ai 67 anni di et ; l'abbattimento minimo del 12 % verr  anch'esso dimezzato al 6 %.

I nuovi testi sono pubblicati sul sito internet della Cassa Geometri alla voce “Norme e regolamenti”.

Rimanendo a disposizioni per eventuali chiarimenti, porgo cordiali saluti.

Asti, 22 gennaio 2025

Tiberini Giorgio - Delegato Cassa Collegio di Asti

